

IL 22-12-2003

ALN. 1717
€ 129,11

Repertorio n.24.736.-

Raccolta n.5.504.----

-----**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**-----
 -----**A RESPONSABILITA' LIMITATA**-----
 -----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilatre, il giorno undici del mese di dicembre.----

In Firenze Viale Spartaco Lavagnini n.43.-----

Avanti a me Dottoressa Eliana Chiarugi notaio in Firenze
 iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
 Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza dei testimoni per
 espressa concorde rinuncia fatta dai componenti con il mio
 consenso sono comparsi i Signori:-----

- **FALCINI BEATRICE**, nata a Firenze il giorno 5 gennaio 1970,
 residente in Campi Bisenzio (FI), Via Giusti n. 30,
 educatrice, codice fiscale: FLC BRC 70A45 D612V;-----

- **HOOGERWERF EVERT JAN**, nato a Baarn (NL) il giorno 16 maggio
 1963, residente in Castello di Serravalle frazione Zappolino,
 Via Chiesa n. 28H, consulente, codice fiscale: HGR VTJ 63E16
 Z126E;-----

- **SHARMAHD NIMA**, nata a Londra (UK) il giorno 3 giugno 1976,
 residente in Firenze (FI), Via Taddea n. 19, educatrice,
 codice fiscale: SHR NMI 76H43 Z114W;-----

- **MARIGO MARCO**, nato a Padova il giorno 14 gennaio 1961, e
 residente a Firenze (FI), Via San Giuseppe n. 24, educatore,
 codice fiscale MRG MRC 61A14 G224R;-----

- **MELI ANNA**, nata a Firenze il giorno 19 ottobre 1968, e
 residente a Firenze (FI), Via Faentina n. 126, consulente,
 codice fiscale MLE NNA 68R59 D612W;-----

- **INNOCENTI BARBARA**, nata a Firenze il giorno 18 febbraio
 1969, e residente a Firenze (FI), Via Boccaccio n. 79,
 educatrice, codice fiscale NNC BBR 69B58 D612Y;-----

- **LA CARBONA LETIZIA**, nata a Firenze il giorno 30 dicembre
 1970, e residente a Firenze, Via M.R.Cecconi n. 25,
 educatrice, codice fiscale: LCR LTZ 70T70 D612X;-----

- **RANFAGNI ELISA**, nata a Firenze il giorno 26 febbraio 1978,
 e residente a Firenze, Via San Giovanni Bosco n. 16,
 educatrice, codice fiscale: RNF LSE 78B66 D612B;-----


- **WANG HAKNI**, nata a Pechino (Cina) il giorno 16 aprile 1956,
 e residente a Vinci Via Sant'Amato n. 114, educatrice, codice
 fiscale: WNG HKN 56D56 Z210U;-----

- **MALAVOLTI SARA**, nata a Babahoyo (Ecuador) il giorno 28
 luglio 1971, e residente a Firenze, Viale Gori n. 14,
 consulente, codice fiscale: MLV SRA 71L68Z605J;-----

- **BENCINI CAMILLA**, nata a Firenze il giorno 4 dicembre 1967,
 e residente a Firenze, Via della Mattonaia n. 7, consulente,
 codice fiscale: BNC CLL 67T44 D612E.-----

Tutti cittadini italiani, ad eccezione del signor HOOGERWERF
 EVERT JAN, cittadino olandese, del signor SHARMAHD NIMA,
 cittadino inglese e della signora WANG HAKNI, cittadina
 cinese.-----

I componenti della cui identità personale io notaio sono



certo mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:-----

Art. 1) Fra i Signori FALCINI BEATRICE, HOOGERWERF EVERT JAN, SHARMAHD NIMA, MARIGO MARCO, MELI ANNA, INNOCENTI BARBARA, LA CARBONA LETIZIA, RANFAGNI ELISA, WANG HAKNI, MALAVOLTI SARA e BENCINI CAMILLA, è costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione - **TANGRAM - Cooperativa Sociale a r.l.** con sede in Firenze (FI) Via Slataper n. 10.-----

La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, con pieni poteri operativi per raggiungere gli scopi statutari.-----

Art. 2) La cooperativa sociale ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2102 (duemilacentodie)**; la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.-----

Art. 3) Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire in modo continuativo e senza fini di lucro, è l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.-----
Consequentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.-----

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.-----

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano.-----

Art. 4)-----

La cooperativa, sensibile alla esigenza di superare le condizioni di povertà e ingiustizia sociale nel mondo intero ha per oggetto:-----

- la progettazione e la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;-----
- la progettazione e la gestione di attività didattiche



interculturali e di educazione allo sviluppo o alla mondialità;-----

- la gestione di centri per lo sviluppo delle competenze linguistiche delle persone immigrate in Italia;-----

- la gestione di centri di consulenza e di supporto all'integrazione delle persone immigrate in Italia;-----

- la consulenza ad enti pubblici, istituzioni scolastiche ed educative, aziende pubbliche e private sulle tematiche della società interculturale e sullo sviluppo di servizi che la sostengono;-----

- la progettazione e realizzazione di attività per la promozione delle pari opportunità, della non discriminazione e dell'uguale trattamento fra i generi;-----

- la programmazione e la gestione di attività formative per giovani ed adulti sulle tematiche dell'antirazzismo, dell'intercultura, della pace, della cooperazione internazionale allo sviluppo e del dialogo fra le culture;----

- la programmazione e la gestione di attività che promuovono la coesione sociale nelle comunità locali in Italia e nel mondo;-----

- la programmazione e la gestione di attività di cooperazione decentrata e di scambio fra territori e comunità in Italia e nel mondo;-----

- la programmazione e la promozione di attività che promuovono la partecipazione delle persone svantaggiate, in particolar modo le persone immigrate, in tutti i settori della vita sociale (istruzione, formazione, lavoro, tempo libero, mass media, politica);-----

- la conduzione di stages e tirocini formativi sui temi suddetti;-----

- quant'altro risulta utile al perseguimento dello scopo sociale.-----

La Cooperativa potrà aderire o integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e privati, e dalle Comunità Europee.-----

La cooperativa intende attivare, attraverso specifiche convenzioni, rapporti di collaborazione stabili con quei soggetti del proprio territorio aventi finalità simili, che operano a vantaggio dei popoli del sud del mondo in particolare con i paesi di origine delle persone immigrate.---

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare nei limiti previsti dalle vigenti leggi, industriale e finanziaria purchè non diretta al pubblico ed escluso l'esercizio del



credito, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.-----

Potrà, inoltre, promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazioni anche maggioritarie e/o di controllo in società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico.-----

Esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.-----

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.-----

La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro. Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla Cooperativa.-----

La Cooperativa ripartisce fra tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dallo Statuto e dai Regolamenti sociali.-----

Art. 5) Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna, salvo i limiti stabiliti dalle Leggi speciali per i privilegi fiscali. Pertanto il capitale sociale risulta ammontare a Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) avendone i componenti sottoscritti ciascuna una quota.-----

I componenti dichiarano che tale capitale verrà versato nelle casse sociali su richiesta dell'Organo di Amministrazione.-----


Art. 6) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004.-----

Art. 7) La società è regolata dai principi della mutualità oltre che dalle disposizioni legislative in materia, dal presente atto costitutivo e dalle norme contenute nello Statuto Sociale composto di numero 43 (quarantatre) articoli che i componenti consegnano a me notaio dichiarando di averlo discusso ed approvato e che, previa lettura da me data ai componenti e firmato dai componenti e da me notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.-----

Art. 8) A comporre il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per i primi tre anni vengono nominati i signori FALCINI Beatrice, HOOGERWERF EVERT Jan, SHARMAHD Nima, MARIGO Marco e MELI Anna, sopra generalizzati, i quali presenti accettano, dichiarando non sussistere a loro carico cause di decadenza od ineleggibilità previste dalla legge.-----

Gli stessi, riunitisi seduta stante in Consiglio di Amministrazione, deliberano di attribuire la qualifica di Presidente alla Signora FALCINI Beatrice, quella di Vice

Presidente al Signor HOOGERWERF EVERT Jan e di Consigliere ai Signori SHARMAHD Nima, MARIGO Marco e MELI Anna.-----
I suddetti Signori chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro Imprese, delegando il Notaio rogante ad espletare il relativo adempimento.-----
Art. 10) La Signora FALCINI Beatrice, viene delegata dai comparenti a svolgere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la costituzione e iscrizione della Cooperativa nel Registro Prefettizio.-----
Art. 11) Tutte le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Cooperativa e presumibilmente il loro importo globale è di Euro-----
Si richiedono le agevolazioni previste dal Dlgs. 460/1997.----
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che approvandolo lo sottoscrivono unitamente a me Notaio.-----
Consta di tre fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia salvo quanto scritto di mia mano per facciate nove e fin qui della presente.-----
F.to Beatrice Falcini-----
F.to Evert Jan Hoogerwerf-----
F.to Nima Sharmahd-----
F.to Anna Meli-----
F.to Barbara Innocenti-----
F.to Letizia La Carbona-----
F.to Elisa Ranfagni-----
F.to Wang Hakni-----
F.to Sara Malavolti-----
F.to Camilla Bencini-----
F.to Marco Marigo-----
F.to Eliana Chiarugi-----



Allegato "A" all'atto Rep. 25660/6033-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Denominazione)-----

E' costituita, con sede nel Comune di Firenze, la Società cooperativa denominata "**Tangram Cooperativa sociale**".-----

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2102 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi.-----

La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.-----

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.-----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la



ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.-----
La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue; ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:-----

- la progettazione e la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;-----
- la progettazione e la gestione di attività didattiche interculturali e di educazione allo sviluppo o alla mondialità;-----
- la gestione di centri per lo sviluppo delle competenze linguistiche delle persone immigrate in Italia;-----
- la gestione di centri di consulenza e di supporto all'integrazione delle persone immigrate in Italia;-----
- la consulenza ad enti pubblici, istituzioni scolastiche ed educative, aziende pubbliche e private sulle tematiche della società interculturale e sullo sviluppo dei servizi che la sostengono;-----
- la progettazione e realizzazione di attività per la promozione delle pari opportunità, della non discriminazione e dell'uguale trattamento fra generi,-----
- la programmazione e la gestione di attività formative per giovani ed adulti sulle tematiche dell'antirazzismo, dell'intercultura, della pace, della cooperazione internazionale allo sviluppo e del dialogo fra le culture;-----
- la programmazione e la gestione di attività che promuovono la coesione sociale nelle comunità locali in Italia e nel mondo;-----
- la programmazione e la gestione di attività di cooperazione decentrata e di scambio fra territori e comunità in Italia e nel mondo;-----
- la programmazione e la promozione di attività che promuovono la partecipazione delle persone svantaggiate, in particolar modo la persone immigrate, in tutti i settori della vita sociale (istruzione, formazione, lavoro, tempo libero, mass media, politica);-----
- la conduzione di stages e tirocini formativi sui temi suddetti;-----
- quant'altro risulta utile al proseguimento dello scopo sociale.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.


Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e



lungo periodo della cooperativa.-----
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 10 per cento di quella prevista per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.-----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa,

finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;-----

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----


f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.---

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.-----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni,



gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.-----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 (Obblighi del socio)-----

I soci sono obbligati:-----

a) al versamento:-----

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa-----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.-----

Art. 9 (Diritti dei soci)-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;-----

Art. 11 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali;-----
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di
altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.-----
in ogni altro caso in cui non intenda proseguire
nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 10
giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale
corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso
non effettuate.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata alla società.-----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi
che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino
il recesso.-----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli
amministratori devono darne immediata comunicazione al socio
che, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al
successivo articolo 29.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 12 (Esclusione)-----

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del
socio:-----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,
dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente
adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non
consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;-----

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di
tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;-----

c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali
sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad
altro titolo verso la Cooperativa;-----

d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
reati dolosi;-----

e) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione
anche temporanea, dai pubblici uffici;-----

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o
tentii di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa,
senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di
amministrazione;-----

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti
valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi
sociali;-----

h) che non sia più in condizione di svolgere l'attività
lavorativa dedotta nel contratto sociale;-----

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per



giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;-----

j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;-----

k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;-----

l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.-----

Art. 14 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Art. 15 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)-----

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno

della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.


TITOLO IV

RISTORNI

Art. 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a



ciascun socio:-----
a.in forma liquida;-----
b.mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 18 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;-----
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;-----
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;-----
- e) dalla riserva straordinaria;-----
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.-----

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

Art. 19 (Caratteristiche delle quote)-----

Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:-----

- a) almeno il 50 per cento, all'atto della sottoscrizione;-----
 - b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni 1.-----
- Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.-----

Art. 20 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e,

successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;-----

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;-----

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 18.-----

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f)-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 21 (Assemblee)-----

Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.-----

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.---
In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:-----

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;-----

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;-----


3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;-----

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;-----

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.-----



Art. 22 (Modalità di convocazione)-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole del 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.--

Art. 24 (Votazioni)-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.--- Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.-----

Art. 25 (Voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.----- Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.-----

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 27 (Amministrazione)-----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.


Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,



delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate-----

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.-----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se

nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.-----

Art. 28 (Organo di controllo)-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., o la cooperativa lo ritenga opportuno, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.-----

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.-----

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.-----

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.-----

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.--

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.-----

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.-----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile

ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.-----
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del
bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve
essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio
sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni
del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei
presenti.-----

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.-----

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei
soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo, se nominato.-----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.-----

-----TITOLO VII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 29 (Scioglimento anticipato)-----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel
seguito ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
23, lett. c);-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-

Art. 31 (Clausole mutualistiche)-----

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 18, 20, 31
dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere di
fatto osservate.-----

F.to Beatrice Falcini-----

F.to Eliana Chiarugi-----

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI

CHE SI RILASCIÀ *per uso fiscale*

F. Jure 124 MAR. 2005

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature, there is a circular official stamp with some illegible text inside.